Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali

Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro – div. VII

Via Fornovo, 8 – 00192 Roma
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.
e-mail: Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it

VERBALE DI ACCORDO IN SEDE GOVERNATIVA

Il giorno 13 luglio 2011, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della Dott.ssa Fabiana Natale, si è tenuto l'incontro in ordine alla situazione occupazionale della **TRIBUTI ITALIA SPA IN A.S.**, ai fini della proroga del trattamento di CIG in deroga *ex* art. 1, co. 30, L. n. 220/2010

Sono presenti:

- per la SOCIETÀ, Rosangela Rusca con delega del Commissario straordinario;
- per la FILCAMS CGIL, Fabrizio Russo;
- per la FISASCAT CISL, Alfredo Magnifico;
- per la UIL TUCS UIL, Marco Marroni;
- per ITALIA LAVORO, Piergiorgio Martufi.

E' presente ampia rappresentanza di RSA, come da foglio firma agli atti del Ministero.

Le Regioni Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Lazio, Campania, Basilicata, Sicilia, Liguria, Puglia, Calabria e Sardegna, benché formalmente convocate, risultano assenti.

PREMESSO CHE

- la Società ha fruito del trattamento di Cig in deroga, in virtù di accordi sottoscritti preso questa sede ministeriale, con riguardo all'intero organico aziendale, per il periodo decorrente dal 15.03.10 e sino al 30.06.11;
- l'Amministratore straordinario con nota trasmessa in data 30.05.11 (Prot. n. 15/VII/0013486/MA003.A001 del 13.06.2011) ha presentato istanza al fine dell'accesso alla proroga del trattamento di Cig in deroga, e, pertanto, questo Ufficio (nota Prot. 15830 dell'11.07.2011) ha convocato formalmente le Parti interessate alla riunione odierna.

CONSIDERATA

la **Legge del 13 dicembre 2010, n. 220** (Legge di Stabilità 2011), che all'**art. 1, co. 30**, prevede la concessione, per periodi non superiori a 12 mesi, in deroga alla normativa vigente in materia, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, mobilità e disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi ed aree regionali.

VISTA

l'Intesa tra Governo, Regioni e Province autonome in materia di ammortizzatori sociali in deroga e su politiche attive per gli anni 2011/2012, siglata in data 20.04.11, la quale prevede al Punto 11. che *"le autorizzazioni dei trattamenti di ammortizzatori in deroga dovranno essere contenute entro la data del 31.12.11"*

CONSIDERATO

il D.L. 29 novembre 2008 n. 185, convertito in L. 28 gennaio 2009 n. 2, recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale" e, in particolare, il co. 8, dell'art. 19, che prevede la possibilità di modulare e differenziare le misure di tutela del reddito in funzione della compartecipazione finanziaria a livello regionale o locale.

TUTTO CIO' PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO, le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui le premesse costituiscono parte integrante.

1. Le Parti concordano sulla necessità di prorogare il ricorso allo strumento della Cassa Integrazione Guadagni in deroga, visto lo stato di Amministrazione straordinaria in corso. Pertanto, l'Amministrazione straordinaria della Società presenterà, al competente Ufficio della D.G. Ammortizzatori sociali ed Incentivi all'occupazione, istanza ai fini della concessione della proroga del trattamento di **CIG in deroga *ex* art. 1, co. 30, L. n. 220/2010** (Legge di Stabilità 2011), a zero ore senza rotazione, a decorrere dal 01.07.2011 e sino al 31.12.11, con riguardo ad un numero massimo di **450 lavoratori**, occupati presso le Regioni Liguria (67 lavoratori), Lombardia (9 lavoratori), Piemonte (6 lavoratori), Veneto (1 lavoratore), Emilia Romagna (3 lavoratori), Lazio (56 lavoratori), Campania (39 lavoratori), Basilicata (27 lavoratori), Sardegna (12 lavoratori), Sicilia (70 lavoratori), Puglia (157 lavoratori) e Calabria (3 lavoratori).

2. Le Parti convengono, inoltre, che verrà attivata, quale strumento di gestione degli esuberi in vigenza del periodo di CIG, procedura di mobilità *ex lege* n. 223/1991, al fine di consentire la ricollocazione dei lavoratori che non si oppongano al licenziamento e, quindi, senza dare corso ad ammortizzatori sociali in deroga.

3. Ai sensi dell'art. 7 – *ter* co. 3, D.L. n. 5/2009, convertito con modificazioni in L. n. 33/2009 e successivamente modificato dall'art. 1, co. 31, L. n. 220/2010, la Società richiederà all'INPS il pagamento diretto del trattamento di CIG in deroga, che – trattandosi di prima proroga – sarà ridotto nella misura prevista dalla legge.

4. Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art. 19, co. 10, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in L. n. 2/2009, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale.

5. Il Commissario straordinario si incontrerà entro la fine del corrente mese con le OO.SS. Nazionali per fornire chiarimenti in ordine allo stato di attuazione del Programma di amministrazione straordinaria della Società. Saranno effettuati, altresì, entro gli inizi del mese di Ottobre p.v., e, comunque, su

richiesta di una delle Parti, incontri in sede territoriale, al fine di monitorare la situazione aziendale e l'attuazione della Cig.

6. Resta inteso che l'operatività del presente accordo è sospensivamente condizionata alla ricezione di specifici atti di assenso da parte delle Regioni coinvolte dalle misure previste e non presenti alla sottoscrizione del presente accordo governativo, nella misura del 40% del sostegno al reddito.

7. Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali, effettuerà il monitoraggio bimestrale sui lavoratori interessati, secondo le modalità da concordare con l'Azienda, al fine del costante aggiornamento della spesa.

8. La scrivente D.G. Tutela Condizioni di Lavoro, vista la mancata allegazione da parte dell'Azienda dell'elenco dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito e degli eventuali recapiti telefonici, rende noto alle Parti che tale elenco dovrà essere necessariamente presentato, congiuntamente all'istanza di concessione da produrre al più presto e, comunque, non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo agli Uffici della D.G. Ammortizzatori Sociali, e che la mancanza di tale elenco sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. Le Parti sono, altresì, tenute a presentare nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre la presentazione della citata istanza, il suddetto elenco alle Regioni coinvolte al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure di politica attiva.

Letto, confermato e sottoscritto.

TRIBUTI ITALIA IN A.S.

FILCAMS CGIL

FISASCAT CISL

UILTUCS UIL

RSA

ITALIA LAVORO

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI